



proc. n° 2/2025 R.G. Tribunale Federale

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. **Andrea Napolitano** - Presidente

Avv. **Emilia Giffenni** - Componente

Avv. **Luciana Mattioli** - Componente

riunitosi telematicamente il 22 maggio 2025 alle ore 12,00 per decidere in merito al deferimento disposto dal Procuratore Federale il 11 marzo 2025, nell'ambito del procedimento disciplinare in epigrafe indicato, iscritto a carico del sig. **Pasquale Loria** per violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 26 co. 3 dello Statuto Federale e 24 co. 3 del Regolamento Organico, con l'aggravante di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) e lett. g);

premesse che:

1. In seguito a segnalazione pervenuta dalla Segreteria Generale, in data 15 ottobre 2024, l'Ufficio della Procura Federale avviava procedimento d'indagine per la mancata realizzazione da parte del Comune di Padova, di un Palazzetto dello Sport dedicato alla pallamano, finanziato con fondi del PNRR.

Il Procuratore Federale Cuno J. Tarfusser, delegava per l'attività d'indagine, il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Cristina Varano la quale, accettato l'incarico effettuava le dovute ed opportune indagini.

Dalla documentazione in possesso dell'avv. Varano è emerso che il Comune di Padova aveva manifestato antecedentemente al 10 aprile 2022 l'interesse ad accedere ad un finanziamento di € 4.000.000,00 per la realizzazione di un progetto denominato "Stato Euganeo Viale Nereo Rocco n. 60 - Riqualficazione del lato Nord con realizzazione di un nuovo Palazzetto per la pallamano". Il Consiglio Federale della FIGH in data 10 aprile 2022 deliberava a maggioranza il sostegno al progetto del Comune di Padova. In data 5 agosto 2022 il Comune di Padova risultava beneficiario dei Fondi PNRR stanziati. Tuttavia, il Comune di Padova, prima di sottoscrivere l'accordo di erogazione dei fondi, in data 17 gennaio 2023 comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, la rinuncia al finanziamento per l'intervento.

Per effetto di tale rinuncia, mai comunicata alla FIGH, i fondi stanziati suddetti, con DCPM del 02 marzo 2023 venivano riprogrammati per la realizzazione di altri progetti.

2. La FIGH successivamente alla data del 10 aprile 2022, come suddetto, non riceveva alcuna comunicazione relativa allo stanziamento e/o rinuncia ai fondi da parte del Comune di Padova. Successivamente, la Federazione, per far luce su quanto accaduto, in data 16 aprile 2024, 18 giugno 2024 ed ancora 25 giugno 2024, richiedeva formalmente con note scritte e tramite istanza di accesso agli atti, al Comune di Padova, all'assessore allo Sport Diego Bonavina, ai responsabili dell'amministrazione ed alle competenti autorità sportive, chiarimenti sui finanziamenti stanziati per il Comune di Padova e su quanto accaduto successivamente.
4. L'assessore allo Sport del Comune di Padova, Diego Bonavina, cui nell'ambito delle indagini effettuate dalla Procura Federale, anche il Procuratore aggiunto Cristina Varano con nota del dicembre 2024 richiedeva delucidazioni, riferiva che l'amministrazione del Comune di Padova, suo malgrado, era stata costretta a rinunciare ai Fondi richiesti e che, di tale rinuncia con nota del 17 gennaio 2023 era stato informato formalmente il Dipartimento per lo Sport. Con nota del 02 luglio 2024 l'assessore allo sport Diego Bonavina, in risposta al sollecito di chiarimenti ricevuto dal neoeletto Presidente Federale, Stefano Podini, riferiva di aver informato direttamente delle interlocuzioni avute con il Dipartimento dello Sport, il Suo predecessore (Pasquale Loria).
5. Tra i documenti in possesso della Federazione non si rinveniva alcuna comunicazione da parte del già Presidente Federale Pasquale Loria al Consiglio Federale né ad alcun altro Organo e/o Ufficio Federale. A causa di tali condotte omissive da parte del suddetto Presidente, nonché totale inerzia ed iniziativa per il mantenimento dei fondi a favore della FIGH, la Procura ha ritenuto che quest'ultimo con la sua condotta sia venuto meno ai principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità tanto da potersi configurare una responsabilità disciplinare per violazione della normativa federale e del CONI.
6. terminate le indagini, la Procura Federale, in data 18 febbraio 2025, a mezzo Pec, comunicava al Sig. Pasquale Loria, l'intendimento di voler procedere al Suo deferimento assegnando termine fino al 3 marzo 2025 per il deposito di una memoria presso l'Ufficio del Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 67 co. 5 del Regolamento Giustizia e Disciplina. Il Loria veniva altresì invitato ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere comunicazioni relative al giudizio. Veniva reso edotto della facoltà di difendersi personalmente o, a sue spese, tramite un legale, nonché della possibilità di convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura.
7. Nel termine del 03 marzo 2025 l'incolpato non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, né alcuna istanza da parte del rubricato.
8. In data 18 marzo 2025, a mezzo raccomandata a/r, indirizzata all'incolpato, la Procura Federale, comunicava il deferimento ed il rinvio a giudizio per avere *con la sua condotta violato le norme federali ed invero, l'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 26 co. 3 dello Statuto Federale e 24 co. 3 del Regolamento Organico, con l'aggravante di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) e lett. g) per aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle sue funzioni quali Presidente Federale e per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.*

9. L'inculpato, veniva altresì informato della facoltà di convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la natura, ex art. 52 R.G. La Procura richiedeva altresì al Tribunale Federale di voler fissare l'udienza per la trattazione del procedimento disciplinare a carico del Loria.

10. In data 29 aprile 2025 perveniva, istanza di accesso agli atti da parte dell'Avvocato Luciano Campise, difensore del Sig. Pasquale Loria, giusta procura allegata all'istanza stessa ed in data 19 maggio 2025 perveniva memoria difensiva nella quale il legale del Loria chiedeva *"il proscioglimento del deferito Dott. Loria da ogni addebito, con ogni conseguenza prevista dal vigente ordinamento federale"*.

11. Il Tribunale Federale fissava l'udienza dibattimentale al 22 maggio 2025 ore 12. A detta udienza, si riuniva telematicamente il Tribunale Federale per l'esame del deferimento disposto a carico del tesserato Sig. Pasquale Loria. Presente tramite collegamento telematico il Procuratore aggiunto, Avv. Cristina Varano e per il Loria l'Avv. Luca Campise, verificata la regolarità delle notifiche, non essendovi richieste istruttorie né questioni preliminari e/o pregiudiziali, il Presidente del Tribunale Federale, Avv. Napolitano, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava la Procura Federale a formulare le proprie conclusioni.

12. Il Procuratore Federale Aggiunto si riportava all'atto di deferimento e contestando la memoria depositata dal Loria tramite il proprio legale, esponeva che l'elemento cardine nell'ambito della giustizia sportiva sia il principio di lealtà e correttezza a cui avrebbe dovuto ispirarsi anche il Dott. Pasquale Loria. Concludeva chiedendo l'applicazione a carico dell'inculpato, per la violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 26 co. 3 dello Statuto Federale e 24 co. 3 del Regolamento Organico, con l'aggravante di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) e lett. g), la sanzione dell'inibizione di mesi dieci.

13. Il Presidente del Tribunale Federale, dava la parola al difensore dell'inculpato che, riportandosi integralmente alla memoria difensiva, ribadiva che l'intero impianto accusatorio fosse fondato sull'erroneo convincimento che il Loria era a conoscenza della rinuncia ai fondi da parte del Comune di Padova in quanto comunicatogli dall'assessore Bonavina ma, in realtà, non vi era alcuna valida documentazione probatoria sulla base della quale potesse affermarsi che il Loria era a conoscenza della rinuncia ai fondi da parte del Comune di Padova.

Ed ancora, l'avvocato Campise aggiungeva che l'onere della prova spetta alla Procura Federale e che nel procedimento de quo era totalmente assente non essendovi agli atti documenti che potessero confermare quanto sostenuto dalla Procura Federale. Concludeva quindi chiedendo l'assoluzione del proprio assistito Sig. Pasquale Loria.

10. Non essendovi ulteriore attività da svolgere, il Tribunale Federale, dichiarava chiuso il dibattimento, acquisito il fascicolo d'indagine, dichiarati utilizzabili i documenti in esso contenuti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare e pronunciava il dispositivo della seguente

SENTENZA

mediante lettura dello stesso e, riservando il deposito della motivazione entro 15 giorni.

Non essendovi questioni preliminari e/o pregiudiziali da esaminare, venendo al merito del procedimento de quo, esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e prodotti dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene non sufficientemente provati i fatti di cui ai capi d'incolpazione.

Al Dott. Pasquale Loria viene contestata la violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 26 co. 3 dello Statuto Federale e 24 co. 3 del Regolamento Organico, con l'aggravante di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) e lett. g), per aver omesso d'informare il Consiglio Federale, che l'Assessore allo Sport del Comune di Padova in epoca anteriore o successiva prossima al 17 gennaio 2023 gli aveva comunicato la rinuncia da parte del Comune alla realizzazione del progetto e di conseguenza al contributo, così impedendo al Consiglio Federale di deliberare tempestivamente per l'impiego dei fondi in un analogo progetto del Comune di Cassano Magnago.

Questo Tribunale rileva, come tra i documenti agli atti forniti dalla Procura Federale, in realtà non vi sia alcun documento probante da cui ricavare con assoluta certezza che il Sig. Pasquale Loria fosse stato informato e quindi a conoscenza della rinuncia ai Fondi PNR da parte del Comune di Padova. Nella corrispondenza intercorsa tra la Procura Federale ed il Comune di Padova non è dato rinvenire alcun documento da cui risulta effettivamente che il Loria sia stato reso edotto della suddetta rinuncia ai Fondi da parte del Comune di Padova. Vi è solamente una generica dichiarazione rilasciata dall'assessore allo Sport del Comune di Padova, secondo la quale lo stesso avrebbe informato il Loria direttamente. Precisava altresì che l'unica comunicazione formale di rinuncia ai Fondi da parte del Comune di Padova, era stata inviata solo ed esclusivamente al Dipartimento per lo Sport. È evidente come detta circostanza non possa essere posta a fondamento di un impianto accusatorio dal momento che non vi è alcuna certezza che il Loria effettivamente fosse a conoscenza della rinuncia ai Fondi da parte del comune di Padova.

Venendo meno tale capo d'incolpazione, automaticamente decadono tutti gli altri capi a corollario del capo d'incolpazione suddetto. Infatti, accertato che non risulta in atti che il Loria fosse effettivamente a conoscenza del fatto di cui è incolpato, ne consegue che alla sua condotta non possa essere imputato di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla FIGH.

Il Tribunale, all'esito delle considerazioni sin qui svolte, ritiene pertanto che non siano addebitabili al Sig. Loria le violazioni delle norme regolamentari invocate nell'atto di deferimento ed in particolare, la violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 26 co. 3 dello Statuto Federale e 24 co. 3 del Regolamento Organico, con l'aggravante di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) e lett. g), in quanto non è stata fornita effettivamente la prova che l'incolpato abbia posto in essere le contestate condotte di cui sopra.

P.Q.M.

il Tribunale Federale come sopra composto:

- **assolve** il Sig. Pasquale Loria per non essere incorso nella violazione di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 26 co. 3 dello Statuto Federale e 24 co. 3 del Regolamento Organico, con l'aggravante di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) e lett. g).
- Si comunichi.

Così deciso in Roma, 22 maggio 2025

F.^{to} Avv. Andrea Napolitano - Presidente
F.^{to} Avv. Emilia Giffenni - Componente relatore
F.^{to} Avv. Luciana Mattioli - Componente

Decisione depositata il 3 giugno 2025

[La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.](#)